



COMUNE DI BRENTINO BELLUNO

PROVINCIA DI VERONA

Deliberazione n. 21
del 30/07/2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2020

L'anno **2020** addì **trenta** del mese di **Luglio** alle ore **19:00** in **BRENTINO BELLUNO**, nella sala delle adunanze consiliari del Palazzo comunale, premesse le formalità di legge si è riunito in sessione Ordinaria in seduta Pubblica di 1a convocazione il **CONSIGLIO COMUNALE**.

Eseguito l'appello risultano:

		Presenti	Assenti
1	MAZZURANA ALBERTO	X	
2	ZANGA MASSIMO	X	
3	LORENZI LUCA		X
4	VERONESI TIBERIO	X	
5	DALL' ORA MARCO		X
6	CASTELLETTI JONATHAN	X	
7	LUCCHINI LUCIA	X	
8	AGNELLINI MARTA	X	
9	SCHNIEREROVA IVANA	X	
10	STELLA GIAN ANTONIO	X	
11	ZANOLLI GRAZIELLA		X

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale Dott. **ORONZO CAMASTA**.

Il Sig. **MAZZURANA ALBERTO** nella qualità di Presidente, constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta, invitando il Consiglio a discutere e deliberare sulla proposta di cui all'oggetto sopraindicato, depositata agli atti e disponibile presso gli Uffici comunali unitamente ai relativi allegati.

Il Presidente apre la discussione, illustrando l'allegata proposta di deliberazione all'ordine del giorno, avente ad oggetto **APPROVAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2020**, ed i relativi allegati.

In particolare, il Sindaco evidenzia che per le famiglie sono previste le stesse cifre dello scorso anno e che le riduzioni a causa del coronavirus sono previste per le aziende che non hanno lavorato, secondo una modulazione che prevede la riduzione delle aliquote del 25% per chiusure più ampie (nel caso di alberghi, ristoranti, bar etc, secondo i codici Ateco) e la riduzione delle aliquote del 12% per le attività artigianali. Le aziende che non hanno chiuso (come la Cartiera e la Cantina) pagheranno per intero. Ultimata la discussione nonché la disamina della proposta di deliberazione e dei suoi allegati, si passa alla votazione.

Pertanto

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATA la proposta di deliberazione in oggetto, unitamente ai relativi allegati;

UDITO l'intervento del Sindaco in merito alla esposizione della suddetta proposta di deliberazione e dei suoi allegati;

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge di Stabilità 2014 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

VISTA la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, - art. 1, comma 527 – che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante “*DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021*”;

VISTO, in particolare, l'Allegato A, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

VISTA la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante “*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI*”;

CONSIDERATO che, a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA, è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;

VERIFICATO che tale metodo è da applicare già per le tariffe TARI dell'anno 2020;

EVIDENZIATO, come sopra accennato, che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “*chi inquina paga*”, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

VISTO il D.L. n. 18/2020 (convertito con modifiche dalla Legge n. 27 del 24/04/2020) emanato per far fronte all'attuale contesto di straordinaria epidemiologica da COVID-19 con particolare riferimento all'art. 107 che ha introdotto sia misure per semplificare la procedura di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020, sia misure per differire il termine di approvazione delle medesime al 30 giugno;

VISTO che con la legge di conversione del D.L. 34 del 19/05/2020 vengono uniformati i termini per l'approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI e IMU solo per l'anno 2020 portandoli al 30 Settembre, che è anche il termine ultimo previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

PRESO ATTO che, la semplificazione della procedura di approvazione delle tariffe per l'anno 2020 disciplinata dal comma 5 del suddetto art. 107 del citato D.L. n. 18/2020 (convertito con modifiche dalla Legge n. 27 del 24/04/2020), prevede che i Comuni possano, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge n. 147/2013, approvare le tariffe della TARI, adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del PEF per l'anno 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

ATTESO CHE:

- le straordinarie misure di contenimento del contagio dal COVID 19 adottate, a partire dal mese di febbraio 2020, dalle autorità nazionali e regionali hanno pesantemente condizionato la vita sociale ed economica del Paese, comportando una progressiva e sostanziale sospensione dei servizi e delle attività produttive e commerciali, nonché fortissime limitazioni alla socialità delle persone, con effetti che si rifletteranno per tutto il 2020, con la progressiva ripresa delle varie attività;
- il servizio di gestione dei rifiuti è stato condizionato dalle suddette misure emergenziali sotto vari aspetti (calo della produzione dei rifiuti prodotti dalle attività economiche, sospensione di fiere e mercati, incremento costi per l'adozione di misure di sicurezza per gli addetti al servizio, ecc...), con la conseguenza che i costi di svolgimento del servizio vanno sostanzialmente rivisti alla luce di una serie di nuovi elementi non ancora definibili sul piano economico e che potranno essere puntualmente tarati solo nella seconda metà del corrente esercizio finanziario;

RITENUTO di conseguenza, sulla base dei dati provvisori in possesso dell'ente, di avvalersi della

facoltà prevista dall'art. 107 comma 5 del D.L. 18/2020, convertito con Legge 27/2020, confermando per l'anno 2020 le tariffe TARI approvate con deliberazione consiliare n. 6 del 22/03/2019, successivamente confermate per l'anno 2020 con deliberazione consiliare n. 50 del 28/12/2019, riservandosi di approvare il Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2020 entro il 31/12/2020, con riserva di ripartire l'eventuale conguaglio tra i costi del PEF 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 in tre anni a partire dall'anno 2021, in modo da valorizzare ogni possibile risparmio di spesa che rientrerà nel corrente esercizio finanziario e di non appesantire, nell'anno 2020, né le tariffe TARI né il bilancio dell'ente, già condizionato da un consistente ridimensionamento delle entrate come conseguenza dell'emergenza da COVID 19;

CONSIDERATO che, stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019 (convertito con Legge n. 58 del 28/06/2019), all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011 (convertito con Legge n. 214 del 27/12/2011), i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

CONSIDERATO che, per quanto riguarda le modalità di riscossione della TARI, il comma 688 dell'art. 1 della L. 147/2013, modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b) del D.L. 6 marzo 2014 n. 16, prevede che *«il versamento della TARI di cui ai commi 667 e 668, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI e della TASI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno»;*

CONSIDERATO che la condizione della semestralità prevista dal comma 688 non ha carattere di perentorietà stante anche quanto precisato nella nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 24 marzo 2014, Prot. 5648, nella quale è stato confermato che, alla luce di quanto disposto dal sopra richiamato comma 688 della legge di stabilità 2014, ai Comuni è stata attribuita la piena facoltà di stabilire liberamente le scadenze e il numero delle rate della TARI, prevedendo come unico limite il rispetto della previsione di un numero minimo di due rate semestrali;

RILEVATA l'impossibilità di disporre delle aliquote nei tempi che tecnicamente permettessero di fissare scadenze in rispetto del limite minimo di due rate semestrali previsto dal suindicato comma 688;

RITENUTO quindi opportuno per l'anno 2020 stabilire n. 2 rate:

- rata n. 1: 30 settembre 2020 (50% del dovuto nell'anno),
- rata n. 2: 30 novembre 2020 (50% del dovuto nell'anno);

VISTA inoltre la delibera ARERA n. 158/2020 che all'art. 1 comma 1.1 stabilisce: “Ferme restando le prerogative già attribuite dalla legge 147/13 agli Enti locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie, nei casi in cui l'articolazione dei corrispettivi all'utenza venga determinata sulla base delle tabelle di cui all'Allegato 1 del d.P.R. 158/99, ai fini del “Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche” - per l'anno 2020, in considerazione delle misure adottate a livello nazionale e locale per contrastare l'emergenza da COVID-19 – trovano applicazione i criteri di cui ai commi 1.2 e 1.3”;

ATTESO che i criteri indicati dalla citata delibera ARERA n. 158/2020, oltre a comportare delle difficoltà applicative con riferimento al calcolo dei coefficienti di cui al D.P.R 158/1999, comporta, come conseguenza, che per garantire la completa copertura del costo del servizio le agevolazioni/riduzioni previste per le attività economiche interessate dai provvedimenti emergenziali adottati a

seguito dell'epidemia da COVID 19, rischiano di essere compensate anche da incrementi tariffari per le altre utenze, incrementi sicuramente non opportuni in un momento così delicato sotto il profilo economico e sociale per il Paese e per la realtà locale;

TENUTO CONTO del comma 660, della legge n. 147 del 2013, che introduce un'eccezione alla regola generale prevedendo che il Comune possa deliberare “*ulteriori riduzioni ed esenzioni*” rispetto a quelle già previste dalla normativa (ed elencate nel comma 659), definite “riduzioni atipiche”;

VISTO l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita:

«Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.»

PRESO ATTO che la copertura delle suddette “riduzioni atipiche” deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

VISTA la nota IFEL del 24 aprile 2020, avente ad oggetto: “*La facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza da virus COVID-19;*

RICHIAMATO il Regolamento TARI 2020 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. XX del 30/07/2020;

VISTO l'art. 14 del regolamento citato per l'applicazione della tassa rifiuti che introduce un'eccezione alla regola generale prevedendo di applicare riduzioni specifiche della tassa per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate aree del territorio comunale;

RICHIAMATO l'art. 15 del regolamento citato per l'applicazione della tassa rifiuti, il quale disciplina le ulteriori riduzioni ed esenzioni di cui al citato comma 660 in riferimento alle utenze domestiche con disagio socio-economico;

VISTA la nota IFEL del 24 aprile 2020, avente ad oggetto: “*La facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza da virus COVID-19;*

TENUTO CONTO che per consolidata giurisprudenza in materia (si veda tra le altre la Cassazione n. 22705/2019) un locale o un'area è in astratto utilizzabile, per ciò stesso è suscettibile di produrre rifiuti, anche se in concreto non ne produce affatto. Solo nel caso in cui non sia oggettivamente utilizzabile è esentata dal pagamento del tributo rifiuti, sia nella quota fissa che nella quota variabile;

ATTESO che, è volontà di codesta Amministrazione introdurre delle riduzioni della tassa rifiuti per l'anno 2020 finalizzate a contenere i disagi patiti dalle utenze non domestiche TARI che, a seguito dei provvedimenti governativi emanati per far fronte all'emergenza COVID 19, sono state costrette a sospendere l'esercizio della propria attività, senza nel contempo compensare tali riduzioni con incrementi tariffari per le altre utenze;

RILEVATO che, per individuare le utenze non domestiche meritevoli di aiuto e che pertanto potranno accedere alle riduzioni della tassa, si terrà conto delle categorie di attività produttive e commerciali interessate dalle misure di chiusura disposte dal governo con i seguenti provvedimenti: D.P.C.M. 08 marzo 2020; D.P.C.M. 09 marzo 2020; D.P.C.M. 11 marzo 2020, D.P.C.M. 22 marzo 2020, D.P.C.M. 25 marzo 2020;

RITENUTO pertanto, in coerenza con quanto sopra esposto, di ispirarsi al criterio della

semplificazione - che meglio si attaglia al contesto produttivo e commerciale dell'Ente, caratterizzato da un limitato numero di realtà ben note - per definire i criteri per la riduzione tariffaria per le utenze non domestiche, al fine di ristorare i periodi di chiusura imposti dai provvedimenti governativi nel corso del 2020;

RITENUTO in particolare di riferirsi alla tabella di cui all'Allegato 1 del d.P.R. 158/99 per l'individuazione delle utenze non domestiche (c.d. attività) meritevoli di una riduzione tariffaria, individuandole come quelle utenze non domestiche rientranti nelle attività elencate nella tabella sotto riportata:

ATTIVITA' PER COMUNI FINO A 5000 ABITANTI (tabella di cui all'Allegato 1 del d.P.R. 158/99)	RIDUZIONE QUOTA FISSA	RIDUZIONE QUOTA VARIABILE
Alberghi con ristorante	0%	25%
Alberghi senza ristorante	0%	25%
Attività artigianali di produzione beni specifici	0%	12,5%
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, etc...	0%	12,5%
Attività industriali con capannoni di produzione	0%	12,5%
Bar, caffè pasticcerie	0%	25%
Discoteche, night club	0%	25%
Negozi di abbigliamento, calzature, etc	0%	25%
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	0%	25%

Con le seguenti eccezioni:

- utenze non domestiche rientranti nella categoria “Attività artigianali di produzione di beni specifici”, non soggette a riduzione se legate alla filiera alimentare (es. pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari), in quanto non soggette a chiusura;

VERIFICATO che, sulla base di proiezioni effettuate dall'ufficio tributi tramite la propria banca dati Tari, le agevolazioni sopra indicate comportano un minor introito, a titolo di TARI, stimato come di seguito:

- utenze non domestiche: € 10.000;
- utenze domestiche con disagio socio-economico: € 1.000

CONSIDERATO che tale minor gettito sarà finanziato mediante risorse di bilancio, consentendo il mantenimento degli equilibri di bilancio;

VISTO che con la legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione del Decreto Legge n. 34 del 19/05/2020 vengono uniformati i termini per l'approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI e IMU solo per l'anno 2020 portandoli al 30 settembre, che è anche il termine ultimo previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere

trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettati dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale. A condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 16 novembre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 31 ottobre dello stesso anno, termini così rinviati dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di Conversione al DL 34/2020;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

RITENUTO che la presente deliberazione, in forza delle norme sopra richiamate, ha natura regolamentare e pertanto necessita del parere formulato dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, punto 7, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli di cui all'art. 49, 1° comma, D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, acquisiti agli atti;

RITENUTA in definitiva la proposta di deliberazione in oggetto meritevole di approvazione per le motivazioni di fatto e di diritto in essa indicate, che si condividono e si recepiscono integralmente nel presente provvedimento;

Con votazione espressa in forma palese, per alzata di mano, che ha ottenuto il seguente esito:

PRESENTI:	8
FAVOREVOLI	8
ASTENUTI	0
CONTRARI	0

DELIBERA

1- di procedere, ai sensi dell'art.107 comma 5 del D.L. 18/2020, convertito con Legge 27/2020, con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 confermando per l'anno 2020 le tariffe TARI approvate con deliberazione consiliare n. 6 del 22/03/2019, successivamente confermate per l'anno 2020 con deliberazione consiliare n. 50 del 28/12/2019, con riserva di approvare il PEF 2020 entro il prossimo 31 dicembre 2020

2- di prevedere che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021, come previsto dall'art. 107 comma 5 del D.L. 18/2020, convertito con Legge 27/2020;

3- di fissare le rate per l'anno 2020 per il versamento della TARI, in numero di due, con scadenza rispettivamente:

- rata n. 1: 30 settembre 2020 (50% del dovuto nell'anno),
- rata n. 2: 30 novembre 2020 (50% del dovuto nell'anno);

4- di concedere la riduzione tariffaria per le utenze non domestiche, come identificate in premessa,

rientranti nelle seguenti attività, di cui alla tabella dell'Allegato 1 del d.P.R. 158/99, nella seguente misura:

ATTIVITA' PER COMUNI FINO A 5.000 ABITANTI (tabella di cui all'Allegato 1 del d.P.R. 158/99)	RIDUZIONE QUOTA FISSA	RIDUZIONE QUOTA VARIABILE
Alberghi con ristorante	0%	25%
Alberghi senza ristorante	0%	25%
Attività artigianali di produzione beni specifici	0%	12,5%
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, etc...	0%	12,5%
Attività industriali con capannoni di produzione	0%	12,5%
Bar, caffè pasticcerie	0%	25%
Discoteche, night club	0%	25%
Negozi di abbigliamento, calzature, etc	0%	25%
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	0%	25%

Con le seguenti eccezioni:

- utenze non domestiche rientranti nella categoria "Attività artigianali di produzione di beni specifici", non soggette a riduzione se legate alla filiera alimentare (es. pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari), in quanto non soggette a chiusura;

5 - di concedere le riduzioni previste nell'art. 15 del vigente Regolamento della TARI, il quale disciplina le ulteriori riduzioni ed esenzioni di cui al citato comma 660 in riferimento alle utenze domestiche con disagio socio-economico;

6 - di dare atto che, sulla base di proiezioni effettuate dall'ufficio tributi tramite la propria banca dati Tari, le agevolazioni sopra indicate comportano un minor introito, a titolo di TARI, stimato come di seguito:

- utenze non domestiche: € 10.000;

- utenze domestiche con disagio socio-economico: € 1.000

7 - di dare altresì atto che tale minor gettito sarà finanziato mediante risorse di bilancio, consentendo il mantenimento degli equilibri di bilancio;

8 - di procedere all'inserimento del testo della delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico; in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo;

9 - di dare atto che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs n. 504/1992 e s.m.i:

10 - di dare atto che il responsabile del settore o del servizio Finanziario provvederà all'esecuzione

della presente deliberazione.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'urgenza di dare attuazione ai contenuti del presente provvedimento

Con votazione espressa in forma palese, per alzata di mano, che ha ottenuto il seguente esito:

PRESENTI:	8
FAVOREVOLI	8
ASTENUTI	0
CONTRARI	0

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, onde consentire l'immediata operatività delle disposizioni del presente provvedimento.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Ing. ALBERTO MAZZURANA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ORONZO CAMASTA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2020

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto DAL BOSCO IRENE, quale responsabile di Servizio, in relazione alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale di cui all'oggetto essendo state eseguite tutte le procedure di legge previste per la fattispecie, valutate ai fini istruttori le condizioni di ammissibilità ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento, esprime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, primo comma, del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000

PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità tecnica della proposta stessa

Brentino Belluno, lì 29/07/2020

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
DOTT.SSA IRENE DAL BOSCO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto DAL BOSCO IRENE, quale Responsabile del Servizio Finanziario, vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale di cui all'oggetto, visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio interessato/proponente, esprime, ai sensi del 1° comma dell'art.49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267

PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità contabile della proposta stessa

Brentino Belluno, lì 29/07/2020

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
DOTT.SSA IRENE DAL BOSCO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata pubblicata secondo le forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva in data _____ ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Oronzo Camasta)